

La scuola pubblica e paritaria al tempo dell'emergenza educativa. Riflessioni costituzionali in prospettiva europea.

di Raffaele MARZO *

SOMMARIO: Premessa; 1. Scuola e Costituzione. Uno Sguardo d'insieme; 2. Scuola paritaria, legislazione ordinaria e (fra)intendimenti costituzionali; 2.1. La clausola «senza oneri per lo Stato»; 3. Il quadro giurisprudenziale, 4. Scuola pubblica e paritaria: possibile convergenza o inevitabile divergenza?; 5. La libertà di scelta educativa nella prospettiva europea; 6. La specificità della proposta educativa delle scuole paritarie cattoliche; 7. Ipotesi conclusive.

Premessa.

Una riflessione sulla scuola italiana e, più in generale, sulla sua funzione/dimensione educativa comporta, di fatto, molti approcci. Potrebbe richiedere, ad es., un fondamento di carattere storico¹, socio-pedagogico², religioso³ o, ancora, una riflessione in chiave giuridica⁴. L'odierno scenario di crisi economica, infatti, oltre a coinvolgere l'intero sistema sociale, politico e culturale imperversa finanche sulla scuola, perciò non pare superfluo proporre, con il presente contributo, una disamina su tale fenomeno alla luce del dettato costituzionale e del quadro normativo europeo.

In premessa va aggiunto che la scienza giuridica si trova ancora oggi dinanzi alla pressante questione, in verità mai assopita, che investe il grado di effettività delle norme costituzionali riferite in particolar modo al mondo della scuola e dell'insegnamento. Non a caso, la diatriba tra scuola pubblica e privata paritaria conquista, con ciclica frequenza, gli onori delle testate giornalistiche italiane e non solo; interessando dibattiti politici ed animando il mondo dell'associazionismo di opposta estrazione politico-culturale⁵. In tal senso, ultimo in ordine di tempo è stato il referendum consultivo tenutosi a Bologna⁶ sui finanziamenti

* Cultore della materia in Diritto Pubblico e Dir. Regionale e degli Enti locali (Dip. Storia, Società e Studi sull'Uomo – Università del Salento).

¹ Tra la manualistica di riferimento alla quale poter attingere si v. DE VIVO F., *Linee di storia della scuola italiana*, La Scuola, Brescia 1999; per taluni risvolti problematici, invece, v. CAPORALE V., *La descolarizzazione. Storia e Prospettive*, Cacucci, Bari 2006.

² Tra i tanti contributi presenti si segnala, a titolo meramente esemplificativo, COLONNA S., *Una pedagogia della società educante*, Milella, Lecce 1996.

³ Il termine è qui utilizzato per definire l'apporto al modo educativo-scolastico della scuola paritaria di ispirazione cattolica. Per tale prospettiva si v. GALLI N., *L'educazione cristiana negli insegnamenti degli ultimi pontefici. Da Pio XI a Giovanni Paolo II*, a cura di, Vita e Pensiero, Milano 1998; più recente v. BENEDETTO XVI, *Discorso di Sua santità Benedetto XVI alla 61.ma assemblea generale della CEI*, 27 maggio 2010, riportato in appendice a CEI, *Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti Pastoralisti dell'Episcopato Italiano per il decennio 2010-2020*, Elledici, Torino 2010, pp. 135-142; notevoli spunti, conditi da ragguardevole lucidità e contaminazione pedagogica, sono presenti in TEMPESTA M., *Avvenimento cristiano e responsabilità educativa*, in AA.VV., *Una Chiesa tanto amata. Aspetti del magistero di s.e. mons. Cosmo Francesco Ruffini arcivescovo di Lecce*, a cura di L. Manca, VIVERE IN, Monopoli 2008, pp. 161-178; infine sulle varie realtà pastorali si rinvia a TRIANI P., *Educare impegno di tutti*, a cura di, AVE, Roma 2010.

⁴ Oltre alle opere nel prosieguo citate e nell'impossibilità di effettuare una completa rassegna, ottimo per sintesi ed esposizione teorico-pratica, v. AA.VV., *Il nuovo ordinamento giuridico della scuola*, a cura di P.M. Zerman, Maggioli, Bologna 2001; di immediata consultazione v. anche SANGIULIANO R., *Compendio di legislazione scolastica*, ed. Simone, Napoli 2010.

⁵ Ad es. il coordinamento nazionale per la scuola della costituzione nel suo manifesto scriveva: «NO al finanziamento pubblico delle scuole private e al sistema integrato pubblico/privato particolarmente diffuso nelle scuole dell'infanzia», in «Pubblico Giornale», anno I, n. 1, 18.09.2012. Inoltre, nello stesso periodo, Pier Felice Zazzera (Idv), Vicepresidente della commissione cultura della Camera (XVI legislatura), sosteneva che «bisogna procedere al taglio dei fondi stanziati per le scuole private e confessionali» in «La Stampa», anno 146, n. 266, 26.09.2012.

⁶ Il referendum, come detto, a carattere meramente consultivo, si è tenuto nella città di Bologna il 26 maggio 2013 ed ha visto la partecipazione del 28,71% degli aventi diritto al voto, chiamati a pronunciarsi sul quesito referendario così formulato: «quali fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali che vengono erogate secondo il

comunali alle scuole dell'infanzia che ha stimolato un dibattito per certi aspetti aspro e pungente. In tal modo si finisce, come poi nei fatti è accaduto, per alimentare un dualismo che tanti fraintendimenti ha provocato, con separazioni di campo controverse e contrapposizioni acri. Perché, dunque, tanto scalpore? Quali sono, se ve ne sono, le nuove acquisizioni giuridiche tali da indurre ad una nuova alzata di scudi? E' possibile risanare alcune lacerazioni magari partendo proprio dalla Costituzione? Come si pone l'Italia rispetto allo scenario europeo?

Alcune rappresentazioni hanno riproposto un presunto *minus* della scuola paritaria la quale a fronte della previsione «senza onori per lo stato» (art. 33 Cost.) sarebbe ben lontana dall'essere soggetto paritario in senso sostanziale. A ciò potrebbe facilmente obiettarsi proponendo un'analisi riduttiva e già orientata, scegliendo faziosamente tra opposte ed in apparenza inconciliabili tesi.

In questa sede, però, proprio a voler rendere il dibattito più nitido, sarà assunta l'ottica giuridica provando a coniugare, nel modo più rigoroso possibile, l'esame del *corpus normativo* senza ignorare i riflessi poliedrici del fenomeno, nel tentativo, per altri versi già auspicato da Enrico Cuccodoro, «di rendere conto, nei termini più tecnici e neutrali possibili, dello stato dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale in un contesto il più giuridico-sistematico possibile e il più determinato-funzionale possibile»⁷.

1. Scuola e Costituzione. Uno sguardo d'insieme.

Nello spazio contenuto di questo contributo non si ha la pretesa di un'analisi esaustiva del tema che, come accennato, conosce sguardi prospettici differenti propri di altre scienze. Si desidera, molto più limitatamente, introdurre ad una riflessione che, pur tenendo conto della gravissima crisi economico-finanziaria in atto⁸, colga talune problematiche del mondo dell'istruzione⁹ mediante il filtro delle norme costituzionali.

Avviare la discussione riflettendo primariamente sul dettato costituzionale vuol testimoniare una scelta di metodo tesa a leggere la complessità della realtà, insita nello stesso oggetto di indagine, ponendosi come osservatori di un testo che «è il metro di valutazione e l'unico mezzo risolutivo»¹⁰. Di logica conseguenza si vuole aderire, senza alcuna riserva, con quella parte della dottrina che propende per la necessità che la Costituzione, «diventi sempre più oggetto di attenzione da parte di tutti, perché solo se davvero conosciuta può diventare autentico punto di riferimento»¹¹. A tanto aggiungasi quanto sostenuto con puntualità ed autorevolezza da Aldo Loiodice per il quale «la riflessione sui problemi dello Stato, sull'idoneità delle sue

vigente sistema delle convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto all'istruzione delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell'infanzia? A) utilizzare per le scuole comunali e statali; B) utilizzare per le scuole paritarie private». L'esito del referendum, salito all'onere delle cronache giornalistiche, ha visto la prevalenza, pur nell'annotata scarsità di partecipazione, dell'opzione A). Sulla questione si rinvia interamente al completo e puntuale studio di ALLEGRI M.R., *A Bologna il referendum consultivo cittadino riapre il dibattito sui finanziamenti pubblici alle scuole paritarie*, in Riv. AIC - Osservatorio Costituzionale, giugno 2013, specificatamente si v. i punti 5 - 6.

⁷ Nell'opera il riferimento è al ruolo del giurista; cfr. CUCCODORO E., *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, v. I, *La Costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale* (1948-2008), ESI, Napoli 2008, p. 22. L'opera menzionata, utile e consigliata, andrebbe accompagnata alle riflessioni, inevitabilmente connesse e conseguenti, presenti in Id., *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, v. II, *La custodia dell'unità nazionale. Identità e Coesione*, ESI, Napoli 2012.

⁸ Si rinvia al contributo, pregno di importanti spunti, di RUGGERI A., *Crisi economica e crisi della Costituzione*, in «Consulta OnLine», (<http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri19.pdf>), 2012, p. 2.

⁹ Spunti critici, sebbene specificatamente riferiti all'insegnamento della letteratura italiana, sono presenti in FILIERI E., *Le ali di Hermes. Letteratura italiana e didattica tra regione e nazione*, Congedo, Galatina 2008, p. 10 e ss. Sono da segnalare, inoltre, talune considerazioni sulla cornice legislativa di provvedimenti riformatori presenti in Id., *Nella scuola dell'autonomia*, in *Letteratura e scienza tra Salento e Napoli*, Congedo, Galatina 2002, p. 173 e ss.

¹⁰ cfr. BIN R., *Capire la Costituzione*, Laterza, Bari 2002, p. 6; «[la Carta Costituzionale] è anche un testo normativo, una fonte del diritto da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzioni di potere e regole per il loro esercizio».

¹¹ Il riferimento è a OLIVETTI M., cit. in *Premessa* a AA. VV., *L'eredità della Costituzione*, materiali a cura dell'osservatorio sulle riforme Costituzionali, res publica n. 1, AVE, Roma 1998, p. 7; si v. anche la riflessione secondo la quale «la prima urgenza[...] è quella di ripristinare l'autorità della Costituzione, sottraendola al destino di "preda" della coalizione di governo di volta in volta vincitrice delle elezioni politiche» così in Id., *Difensori di tutta la Costituzione*, in AA. VV., *La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006)*, a cura di R. Balduzzi, AVE, Roma 2006, pp. 221- 235.

strutture giuridiche alla realizzazione dei fini ultimi, sui modi per renderle più efficaci sollecita un dibattito che coinvolge primariamente la Costituzione»¹². Se tanto è vero, allora, nel proposto studio la dimensione giuridica non sarà ridotta o confusa¹³ con altre prospettive ugualmente rilevanti, come ad es. la visione politica, nell'intenzione di evitare effimeri quanto pilateschi plebisciti su posizioni precostituite e preconcepite.

Un atteggiamento equilibrato porta a ritenere che l' "interesse costituzionale" per la materia scolastica, così come sostenuto da Gianguido D'Alberto, si incastona nel quadro di una generale riforma dello Stato che pone al centro del sistema la persona, promuovendo le azioni utili a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al suo sviluppo e alla sua realizzazione¹⁴.

La materia dell'istruzione, come noto, è principalmente disciplinata dagli artt. 33 e 34 Cost., che esprimono nel migliore dei modi la valenza esistenziale e l'importanza riconosciuta dalla Repubblica al mondo scolastico. Nei citati articoli, infatti, si possono cogliere alcuni principi cardine: ad es., la dichiarazione che «l'arte e la scienza sono libere» (art. 33, co. 1), pur prestandosi a differenti e nobili interpretazioni¹⁵ e/o connessioni con altre norme costituzionali¹⁶, rimane un presidio, costituzionalmente garantito, alla libertà professionale del docente. Inoltre, è dato leggere l'esistenza di un diritto degli enti privati «di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato» (33, co. 3), enunciato quest'ultimo che se letto ed interpretato sistematicamente con il successivo co. 4, inerente al trattamento equipollente, al riconoscimento legale e al pareggiamento delle realtà educative non statali, lascia trasparire la sottintesa prospettiva della parità scolastica¹⁷. Infine, l'art. 34, esordisce con l'indicazione, veramente intensa, «la scuola è aperta a tutti» permettendo di cogliere l'intimo collegamento esistente con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il mondo dell'istruzione, aperto, appunto a chiunque senza distinzione di sorta. In più, lo stesso art. 34, al co. 3, aggiunge e garantisce il diritto, vera e propria utopia nell'Italia orfana di "meritocrazia", per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi.

2. Scuola paritaria, legislazione ordinaria e (fra)intendimenti costituzionali.

Certamente esaminare la prospettiva giuridica non significa considerare norme e principi con fare asfittico quasi fosse un vuoto gioco di formule¹⁸, infatti «invece che addentrarsi nelle aride filologie dei testi normativi o nelle analisi logiche degli enunciati linguistici»¹⁹ si rende più proficuo -così continua Michele Carducci con incisiva lucidità- «inquadrare la cornice del "pensare comune" che si nasconde dietro le categorie concettuali»²⁰. Tale avvertimento impone all'interprete di volgere la propria attenzione alla realtà

¹² cfr. LOIODICE A, *Costituzionalismo latino, attuazione ed interpretazione costituzionale*, in *Attuare la Costituzione (sollecitazioni straordinarie)*, Cacucci, Bari 2000; ora presente in LOIODICE A. – LOIODICE I. – VARI F., *La nuova generazione dei problemi costituzionali*, ART, Roma 2006, p. 7.

¹³ Su questa prospettiva sia permesso citare GROSSI P., *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 31. Nell'opera apertamente destinata a «non giuristi» e «studenti digiuni», l'illuminato maestro offre una serie di alte riflessioni sul diritto che, a ragione, andrebbero lette ed assimilate non solo «dalle 'matricole' di Legge» ma da quanti quotidianamente si cimentano nello studio e nella riflessione giuridica.

¹⁴ Espone efficacemente questo pensiero D'ALBERTO G., *Scuola e Costituzione*, in *Scuola e Costituzione. Contributi per una riflessione giuridica e sociale*, a cura di G. D'Alberto - I. G. De Amicis, ATET, Teramo 2010, p. 8 e ss.

¹⁵ Si v. AA.VV., *Il nuovo ordinamento giuridico della scuola...* op. cit., pp. 39 - 40, specificatamente le note 7; 8; 9; 10; 11.

¹⁶ v. DEL GIUDICE F., *La Costituzione esplicita*, a cura di, XI, ed. Simone, Napoli 2012, p. 89; «le proclamate libertà nell'arte e nella scienza, in linea con l'art. 21 della Costituzione, vietano la nascita e lo sviluppo di un'arte o di una scienza di Stato che come tale, sarebbe condizionata dalle scelte politiche delle classi al potere. Tale soggezione farebbe, infatti, perdere il carattere libero e creativo a tali importanti manifestazioni del pensiero».

¹⁷ In questa sede risulta difficile riassumere compiutamente l'evoluzione legislativa in materia. In estrema sintesi, si preferisce citare primariamente la L. n. 62 del 2000 (*Norme sulla parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione*) che è il fondamento legislativo in materia di parità scolastica e, successivamente, la L. n. 27 del 2006 (*Norme in materia di scuole non statali*) che ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie, "paritarie" e "non paritarie".

¹⁸ FIORE M., *Scuola e Chiesa in Italia. La vicenda*, Giappichelli, Torino 1992, p. 5.

¹⁹ CARDUCCI M., *La pedagogia della comparazione costituzionale*, in *Sapere pedagogico: scritti in onore di Nicola Paparella per i suoi cinquanta'anni a servizio della ricerca educativa*, a cura di S. Colazzo, Armando, Roma 2010, p. 607.

²⁰ Ibidem.

globale, «non per sostenere, ad es. la non vigenza d'una norma perché spiacevole -cosa vietata dal metodo giuridico- ma per rendersi conto di tutte le implicazioni possibili della fattispecie normativa».²¹

Nel tentativo di arrivare ad una efficace comprensione, sia consentito di prendere l'avvio dall'enunciato costituzionale, forse tra i più fraintesi, secondo il quale «enti privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato».

Preliminarmente occorre ammettere che con l'approvazione dell'art. 33 l'Assemblea Costituente decise di scartare l'ipotesi, da più parti ancora oggi sommariamente paventata, di un'istruzione rimessa all'esclusività dello Stato²². Non v'è dubbio, quindi, che l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana ha introdotto novità fondamentali in tal senso; sebbene è da registrare la presenza di alcune dissertazioni propense ad altre conclusioni risultanti da un'«interpretazione evolutiva»²³. Si tratta, ovviamente, di una ricerca di altra ampiezza che perderebbe di significato ove relegata ad un'esposizione sintetica. Tuttavia, lasciando ad altri e più articolati studi l'approfondimento, è sufficiente limitarsi a rilevare che la Costituzione garantisce, secondo il principio pluralista²⁴, un regime di apertura a differenti ambienti culturali e nel contempo conferisce rilevanza alla libertà educativa garantita anche alle scuole paritarie.

Quindi, è nella *fonte delle fonti* che è possibile scorgere l'*incipit* argomentativo che ha reso possibile oltrepassare la dicotomia pubblico/privato. Tale distinguo, se ancora oggi volgarmente permane per «etichettare» i plessi scolastici, non si può comunque riferirsi all'istruzione che è un'attività, o meglio, un servizio comune reso alla collettività. In tal senso dal piano teorico si è passati a quello attuativo con l'approvazione della legge n. 62/2000. Anche qui, però, si registrano alcuni aspetti di non accidentali fraintendimenti e sui quali converrebbe brevemente soffermarsi. Com'è noto, l'impianto della L. 62/2000 è costituito dall'art. 1 che è ripartito in ben 17 commi: 1-8 riguardano il tema della parità; 9-12 gli aspetti finanziari ed infine i commi 13-17 la parte economica. Ciò che risalta è l'art. 1 del citato testo di legge che precisa come «il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali» attenuando, almeno sulla carta, la contrapposizione anzidetta tra pubblico e privato. Ciò nonostante, non è dato leggere alcun tipo di raccordo tra l'acquisita parità ed eventuali sostegni economici. A questo punto, viene facile notare che equivoci legislativi si intersecano vicendevolmente e pericolosamente a quelli costituzionali. E' questo un punto nevralgico: sebbene il legislatore del duemila non si è espresso sulla «parità economica», occorre constatare che sul piano giuridico-formale la legge in parola rappresenta certamente l'avvio per una discussione in tal senso. E' indubbio ammettere, infatti, che tale statuizione legislativa ha contribuito, almeno per certi aspetti, a dare attuazione alle norme costituzionali riferite alla scuola. Non a caso Giuseppe dalla Torre ha concluso un puntuale studio sul tema sostenendo che in Italia con l'approvazione della legge n. 62/2000 non si è fatto altro che dare attuazione all'«istituto costituzionale della scuola paritaria»²⁵.

2.1 La clausola «senza oneri per lo Stato».

Qui il percorso comincia ad esplicitare tutte le sue criticità. Ritorna, dunque, la *vexata quaestio* del finanziamento pubblico a scuole private e dell'interpretazione della locuzione «senza oneri per lo Stato». Com'è noto, il vero *factum dolens* dell'art. 33 Cost. è rappresentato dalla previsione che l'istruzione dei privati debba avvenire «senza oneri per lo Stato»; clausola quest'ultima che descrive, come autorevoli studi hanno affermato, quel compromesso raggiunto in seno all'Assemblea Costituente tra componenti laiche e cattoliche²⁶.

²¹ FIORE M., *Scuola e Chiesa...* op. cit., p. 6.

²² In tal senso si v. PEDULLA L., *Libertà di insegnamento nel rapporto tra scuola pubblica e privata oggi: problematiche costituzionali, diritti multiculturali e multi confessionali*, in «Forum di Quaderni Costituzionali».

²³ GUASTINI R., *Il diritto come linguaggio*, Giappichelli, Torino 2006, p. 152; «l'interpretazione evolutiva si fonda sull'assunto che, anche quando i testi normativi restino immutati la volontà del legislatore sia tuttavia mutevole, e continuamente si adatti alle circostanze». Contro, invece, la posizione di MORRONE A., *L'istruzione nella revisione del "Titolo V" della Costituzione*, per il quale «è riscontrabile la tendenza a leggere il sistema normativo in senso evolutivo, con conseguente distacco delle prescrizioni della Carta e dai valori da essa sottesi»; consultabile on-line all'indirizzo <http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/newsreg/morrone.pdf>.

²⁴ cfr. BOTTA R., *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino 1998, p. 231 e ss.

²⁵ DALLA TORRE G., *La scuola cattolica nella parità*, intervento al Seminario «Scuola cattolica, parità, chiesa locale», Roma, 21.10.2002; consultabile al portale on-line www.fidea.it.

²⁶ Per tutti si v. CRISAFULLI V., *La scuola nella Costituzione*, in «Riv. trim. dir. pubbl.», p. 85.

Sul tema, come è noto, vi è una ricca articolazione di soluzioni interpretative, alcune delle quali condizionate da intime propensioni politiche e/o ideologiche. Si preferisce, quindi, pur con alcuni necessari e sintetici richiami a posizioni già espresse, proporre una diversa indagine che, a baluardo di completezza e rigore, propenda e ragioni su tutte le possibili obiezioni.

In Assemblea Costituente, come in precedenza asserito, il delicato tema delle sovvenzioni alle scuole non statali fece registrare accesi confronti, tant'è che taluni studi ricostruiscono, a ragione, il dibattito assembleare nel tentativo, arduo ma imprescindibile, di esplicitare la *vuluntas* dei Costituenti sulla clausola «senza oneri per lo Stato».

L'interpretazione più radicale, tendenzialmente ritenuta la sola conforme al dato letterale dell'art. 33, ritiene di escludere qualsivoglia tipo di sussidio²⁷ ammettendo al più - è questa la nota tesi sostenuta da Vezio Crisafulli - che la libertà di iniziativa privata nel campo della scuola è condizionata dal fatto che lo Stato non subisca un aggravio finanziario dalla istruzione di tali scuole.

Le parole utilizzate da Piero Calamandrei, ardente sostenitore della scuola pubblica, chiariscono considerevolmente quell'impostazione propensa ad intravedere un vero e proprio divieto costituzionalmente espresso al finanziamento pubblico:

«La scuola come la vedo io è un organo costituzionale[...]La scuola pubblica è il *prius*, quella privata è il *posterius*. Per aversi una scuola privata buona bisogna che quella dello Stato sia ottima[...] Quindi, perché le scuole private sorgendo possono essere un bene e non un pericolo, occorre: 1) che lo Stato sorvegli e controlli e che sia neutrale, imparziale tra esse. Che non favorisca un gruppo di scuole private a danno di altre; 2) che le scuole private corrispondano a certi requisiti minimali di serietà di organizzazione.»²⁸

Detta interpretazione è oggi ripresa e riproposta con vigore da coloro i quali concludono con certezza che «l'emendamento Corbino fu interpretato nella sua interpretazione restrittiva di divieto dello Stato di concedere aiuti alle scuole non statali»²⁹.

Ciò detto, si ritiene che tale posizione debba, però, essere mitigata al fine di renderla maggiormente aderente all'intendimento espresso dallo stesso primo firmatario dell'emendamento. Da questo punto di vista è indubbio negare che l'approvazione del cd. «emendamento Corbino» fu possibile solo dopo aver chiarito l'intenzione di non precludere qualsivoglia forma di sostentamento pubblico all'iniziativa scolastica privata; limitandosi, invece, ad escludere la sola sussistenza di un *diritto costituzionale* dei privati a chiedere aiuti economici. In questa prospettiva, di logica conseguenza, l'inciso «senza oneri per lo Stato» non nega al legislatore la *possibilità* o la *facoltà* di riconoscere un sostegno economico magari in proporzione al reale servizio reso alla collettività delle scuole private.

Infatti, lo stesso on. Corbino ebbe a precisare:

«Vorrei chiarire brevemente il mio pensiero. Forse, da quello che avevo in animo di dire, il collega Gronchi avrebbe capito che le sue preoccupazioni sono infondate. Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. E' una cosa diversa si tratta della facoltà di dare o non dare.»³⁰

Più di recente altre ricostruzioni come nel caso di Giovanni Pitruzzella, si sono spinte al punto da intravedere e giustificare la legittimità delle sovvenzioni alla luce dell'importante innovazione, rispetto all'assetto precostituzionale, introdotta con l'entrata in vigore della Carta del 48' e ciò a garanzia della effettiva libertà di scelta educativa delle famiglie.

Par giusto, dunque, registrare con favore la presenza di altre letture scientifiche proiettate a ridimensionare la rigidità del divieto di finanziamento sul presupposto che questo debba operare esclusivamente al momento della nascita di una nuova struttura scolastica privata ma non nella fase del suo funzionamento³¹ specie, potrebbe aggiungersi, quando tale realtà abbia ormai la parità prevista dalla legge di riferimento.

²⁷ Su questa impostazione RIDOLA P., *I diritti costituzionale*, a cura di, Giappichelli, Torino 2002, p. 675; «la clausola «senza oneri per lo Stato» esprime un concetto chiarissimo ma periodicamente sottoposto a palesi tentativi di forzatura per legittimare finanziamenti pubblici a scuole private (in prevalenza religiose)».

²⁸ CALAMANDREI P., *Discorso al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN)*, Roma, 11.02.1950 pubbl. in «Scuola Democratica», suppl. al n. 2, 20.03.1950, pp. 1-5.

²⁹ CALZARETTI F., *Senza oneri per lo Stato: la posizione dei Costituenti sulle sovvenzioni alle scuole non statali*, in «Forum di Quaderni Costituzionali».

³⁰ Intervento dell'on. Corbino durante la seduta dell'Assemblea Costituente del 29.04.1947. Per un'agevole consultazione dei lavori assembleari si rinvia al portale www.lanascitadellacostituzione.it.

³¹ cfr. LOMBARDI G., *La libertà nella scuola nel quadro della Costituzione italiana*, in «Riv. Giur. della scuola», 1964, p. 342.

Le precedenti opzioni interpretative, richiedono l'adesione allo spirito della Costituzione, oggi così miseramente bistrattato, evitando con ciò l'uso volutamente frammentario delle norme costituzionali che altrimenti contribuirebbe ad offuscare una visione già di per sé complessa.

Invero, la clausola «senza oneri per lo Stato» andrebbe letta, ed idealmente collegata, con il successivo quarto comma che aggiunge «la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole statali». Ad oggi, si sostiene che la scarsità di risorse statali destinate alla scuola pubblica non potrebbe giustificare risorse destinate a realtà educative paritarie³². Eppure è questo il punto su cui riflettere: l'equipollenza si risolve, così come di fatto è accaduto in Italia, nel trattamento giuridico e nel valore legale dei titoli rilasciati dalle scuole paritarie oppure potrebbe anche includere una corrispondenza sotto il profilo economico?

3. Il quadro giurisprudenziale.

All'interrogativo che precede ha risposto, per la verità solo in parte e su una questione intrisa di particolari tecnicismo, la Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, con la sent. n. 50/2008, la norma che prevedeva il ripristino di alcune risorse. Tuttavia, nel tempo, molti riferimenti esistenti in *subiecta materia* sono stati il risultato logico-interpretativo del diritto vivente. Infatti, la stessa Consulta aveva già avuto modo di chiarire che «il Costituente ha inteso consentire a privati e ad enti [...] l'istruzione, mediante il libero insegnamento dell'arte e della scienza»³³ ed ancora, in modo dichiaratamente più pregnante e quasi lapidario, aveva sostenuto che fosse proprio la Costituzione ad attribuire ai privati «il diritto soggettivo ad istituire scuole e istituti di educazione»³⁴.

Pare potersi intravedere la volontà da parte del Giudice delle Leggi di ammettere una condizione di pacifica convivenza, non più lacerante e rissosa ma bilanciata e paritaria. Tale parità ha una duplice conseguenza: da un lato consiste nel riconoscere che l'ordinamento, e per esso la fonte gerarchicamente superiore, concepisce uguale dignità tanto alla scuola pubblica quanto a quella privata paritaria e dall'altro intende proteggere e garantire l'istruzione intesa come servizio pubblico. Né va sottaciuto, poi, che la Corte pronunciandosi sulle materie rientranti nella categoria delle norme generali sull'istruzione ha indicato proprio l'art. 33, co. 4, Cost. relativo -così hanno precisano i Giudici- «alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni»³⁵.

Ove, per assurdo, si volesse contestare taluno degli assunti poc'anzi richiamati si proporrebbe, di fatto, una delegittimazione strisciante ed arbitraria della Carta Costituzionale. Tale tesi, inoltre, è confortata da altre considerazioni espresse dalla Corte Cost. in occasione della richiesta di referendum abrogativo proposto per la L. n. 62/2000 finalizzata ad estromettere dal sistema nazionale di istruzione le scuole gestite dai privati. In tale occasione, aggiungendo una valutazione di merito, la Consulta ha sostenuto che, ove fosse stato accolto il referendum abrogativo, «la normativa di risulta sarebbe apparsa non solo contraddittoria, ma anche discriminatoria per le scuole private, escluse dal sistema nazionale di istruzione ma costrette a rispettare condizioni e principi per il riconoscimento della parità»³⁶.

4. Scuola pubblica e paritaria: possibile convergenza o inevitabile divergenza?

³² Su questa posizione si v. SANDULLI A., *Contro il mercato dell'istruzione scolastica*, in «Costituzionalismo.it», fasc. n.1/ 2009; «in una situazione economica recessiva, con continui tagli ai finanziamenti pubblici per l'istruzione, con parte dei fondi privati destinati alle scuole paritarie private, come sarà possibile coprire la parte necessaria di risorse che è necessaria alle scuole pubbliche per poter erogare un servizio pubblico dignitoso?».

³³ Corte Cost., sent. n. 180/1988.

³⁴ Corte Cost., sent. n. 36/1958.

³⁵ Corte Cost., sent. n. 200/2009.

³⁶ Corte Cost., sent. n. 42/2003. La citata pronuncia è stata oggetto di dibattito riferito particolarmente al modo e metodo di interpretazione della volontà dei proponenti del referendum; si v. PAGOTTO C., *Tra omogeneità e completezza del quesito ovvero l'insostenibile ruolo dei promotori del referendum abrogativo. Osservazione a C. Cost. 6 febbraio 2003, n. 42*, in «Giurisprudenza costituzionale», n. 2/2003, pp. 1126-1138. Di parere opposto, invece, v. FRENI F., *Scuole paritarie privato-confessionali e sistema nazionale di istruzione. Osservazione a C. Cost. 6 febbraio 2003, n. 42*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», n. 3/2003, pp. 735-747.

Umberto Pototschnig ha osservato che «l'istruzione è un traguardo unitario, vari possono essere i modi per raggiungerlo»³⁷. In logica conseguenza, i due "tipi" di scuola hanno uguale dignità di prestare il servizio di istruzione quale che sia la natura del soggetto gestore³⁸. E' proprio il vigore dell'art. 1, co. 1, della più volte citata legge n. 62/200 a precisare che «le scuole paritarie, private e degli enti locali, costituiscono il servizio nazionale di istruzione», assunto corroborato dalla lucida analisi di Errico Minnei secondo la quale «la parità rappresenta un arricchimento non una mera alternativa»³⁹.

Pare potersi intravedere, allora, non un sistema *ad escludendum* bensì *ad addendum*.

Il sistema nazionale, allora, è costituito da scuole statali e da scuole paritarie che pur se gestite da soggetti privati, alcune volte con una chiara identità culturale, svolgono un servizio pubblico. Tale servizio è riconosciuto normativamente sicchè di logica conseguenza le scuole paritarie se in possesso dei requisiti previsti dalla legge entrano di diritto a far parte del sistema dell'istruzione. Pertanto, la disposizione costituzionale «enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituzioni di educazione senza oneri per lo Stato» non esprime solo un riconoscimento di un'area di libertà di privati rispetto allo Stato, ma lascia intravedere, secondo lo studio di Anna Accardo, come «alla realizzazione di quell'interesse generale per il Paese che è rappresentato dall'istruzione, debbano concorrere, nell'ordinamento costituzionale tanto la scuola dello Stato quanto quella privata ognuna, evidentemente, a proprio modo ma meritevoli l'una dell'altra di venir considerate dall'ordinamento come forze propulsive di un migliore assetto della società»⁴⁰. La convergenza, quindi, sembra essere un'aspirazione legislativa. Certo, spingendosi oltre, potrebbe dirsi che una corrispondenza rappresenta anche un'opportunità e un'occasione per tutto il mondo dell'istruzione. L'odierno scenario contraddistinto da ipotesi di cambiamenti epocali a livello istituzionale porta a far ritenere nocivo l'estenuante difesa dello status quo con rivendicazioni concettuali.

5. La libertà di scelta educativa nella prospettiva europea.

E' evidente che l'attenzione posta sulla situazione nazionale non esclude la consapevolezza di un fenomeno di ben più vasta portata geografica. Molti tra i fautori di una progressiva e costante riduzione di qualsivoglia stanziamento di fondi alle scuole paritarie è avallata da una osservazione unilaterale e monca del fenomeno, fatto coincidere esclusivamente con la dimensione nazionale. Ciò premesso, la visione giuridica del problema della scarsità delle risorse per le scuole paritarie impone uno sguardo all'insieme dell'esperienza umana globale ad esso relativa⁴¹. Il diritto, del resto, è punto privilegiato di osservazione tant'è che limitare tendenziosamente la prospettiva all'Italia significherebbe proporre una disamina assolutamente inadeguata rispetto alla portata europea, se non globale, del fenomeno educativo e scolastico. Secondo risalente ma indiscussa dottrina compete ai genitori la responsabilità della crescita e dell'educazione dei figli e che, dinanzi a tali compiti educativi, lo Stato non può che arrestare il suo raggio d'azione ed indietreggiare⁴². A distanza di circa dieci anni dall'approvazione della legge n. 62/2000, l'Italia si ritrova a dover ripensare il proprio immobilismo rispetto alle politiche attuate da singoli stati europei e dalla stessa Unione Europea. E' indubbio che se l'interesse dello Stato verso l'entità scolastica paritaria varia proprio a seconda dall'intensità di elargizione dei finanziamenti⁴³, allora non si può fare a meno di notare, non senza stupore, il singolare caso italiano che si pone in assoluta controtendenza rispetto ad altri stati europei dove i finanziamenti sono assicurati in misure assai larghe. Il sistema della laica Francia prevede la possibilità per le scuole private di stipulare dei «contratti con l'amministrazione statale» facendo dipendere il finanziamento dalla formula di tale rapporto contrattuale⁴⁴. Altre realtà come la Germania, la Danimarca, l'Olanda propendono per finanziamenti in grado di coprire fino al 90% dei costi purchè vengano rispettate le libertà confessionali e la libertà di amministrazione della scuola⁴⁵.

³⁷ In tal senso è possibile riassumere la tesi circa la natura oggettivamente pubblica del servizio dell'istruzione coniata da POTOTSCHNIG U., *Insegnamento, istruzione, scuola*, Giuffrè, Milano 1961, p. 351.

³⁸ cfr. MINNEI E., *Scuola pubblica e scuola privata. Gli oneri per lo stato*, Giappichelli, Torino 2004, vol. II, p. 304.

³⁹ Ivi, p. 476.

⁴⁰ ACCARDO A., *La scuola. Diritto, problematiche, prospettive*, Cedam, Padova 1991, p. 74.

⁴¹ BETTI E., *Teoria Generale della interpretazione*, Giuffrè, Milano 1955.

⁴² DE SIMONE S., *Sistema del diritto scolastico italiano: i principi costituzionali*, Giuffrè, Milano 1978, p. 295 e ss.

⁴³ PEDULLA' L., *La libertà di insegnamento nel rapporto tra scuola pubblica e privata oggi: problematiche costituzionali, diritti multiculturali e multi confessionali*, in «Forum dei Quaderni costituzionali».

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ In generale v. FERRARI S. – IBAN I.C., *Diritto e religione nell' Europa occidentale*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 110 e ss.

E' tuttavia da osservare, quasi preliminarmente, come l'istruzione sia ambito di interesse particolarmente importante come testimoniato da solenni richiami e proclamazioni presenti in alcuni documenti. E' sufficiente enunciare, a motivo della loro notorietà, le enunciazioni di tali documenti senza entrare troppo merito del loro articolato tecnico che altrimenti richiederebbero ben più complesse argomentazioni: la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 26); il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* (art. 13); la *Convenzione generale dell'UNESCO* (artt. 4 e 5); la *Risoluzione del parlamento Europeo a favore della libertà di insegnamento* del 1984. In ultimo e più di recente occorre citare la *Risoluzione* adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nell'ottobre 2012 recante il titolo, quanto mai significativo, «la droit à la liberté de choix éducatif en Europe».

Il testo di predetta Risoluzione oltre ad indirizzare ad una sana promozione della cultura della parità, stabilisce esplicitamente che «nel diritto all'educazione occorre comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa»⁴⁶ assicurando quindi un diritto dei genitori a scegliere liberamente e secondo le proprie convinzioni a quale insegnamento conformare i propri figli. La stessa risoluzione raccomanda e quasi esorta tutti gli stati membri a «fare in modo che dei fondi sufficienti siano messi a disposizione per permettere a tutti i bambini di seguire l'insegnamento obbligatorio negli istituti privati se l'offerta di insegnamento in quelli pubblici non è sufficiente»⁴⁷.

In Italia un velo di impietoso silenzio ha coperto il testo della risoluzione e in modo ancor più subdolo qualsiasi tipo di dibattito in merito è stato bollato come ideologico e riduttivo ponendo il finanziamento pubblico delle scuole paritarie ingiustificatamente e incomprensibilmente disatteso.

A partire dalla già ricordata legge 62/2000 in Italia lo stanziamento complessivo si è sempre aggirato intorno ai 530 milioni di euro l'anno. Nel 2009 un drastico ridimensionamento ha contribuito ad abbassare notevolmente la quota necessaria per la sopravvivenza di molte scuole paritarie cattoliche. Anche nel 2012 per l'effetto della spending review lo stanziamento ordinario è risultato pari a 270 milioni.

In realtà in Italia le scuole paritarie (specificatamente cattoliche), in paradossale contraddizione, pur garantendo un'esorbitante risparmio per le casse dello Stato non sono convintamente sostenute a differenza di quanto accade in molti Paesi europei. Quindi se, per antico insegnamento, il diritto non può essere slegato dalla realtà allora bisogna constatare amaramente che il pluralismo scolastico in Italia è naufragato per ragioni nient'altro che economiche e di mera opportunità politica. Il processo di integrazione o, meglio, di unificazione europea induce l'Italia a confrontare il proprio assetto scolastico con quello degli altri Paesi. Il confronto, in tema di parità scolastica, è impari. Le soluzioni utili a colmare le carenze che impediscono alle famiglie italiane di differenziare estrazioni sociali di usufruire di uguali opportunità dentro un sistema pubblico integrato sono ormai impellenti. Anche la Corte Costituzionale in tempi non sospetti ha ritenuto necessario «valorizzare la scelta della scuola privata come scelta riconducibile alla preferenza di una data formazione sociale che, meglio di altre, risulta in grado di realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno»⁴⁸. La libertà di scelta dell'educazione scolastica di una famiglia la si garantisce e sostiene anche mediante alcune sovvenzioni tali da rendere effettivamente libera la scelta ed accessibile a tutti anche, se non soprattutto, ai meno abbienti che, al pari di tutti, detengono la libertà di scegliere una specifica educazione per i propri figli sempre e comunque. Pertanto alla luce dello scenario europeo non può oggi apparire assurdo intendere che la clausola «senza oneri» starebbe a significare che lo Stato non deve essere onerato di alcun onere, ma non che, come autorevolmente sostenuto, questi non debba comunque «aiutare»⁴⁹ e magari far sviluppare un'efficiente sistema scolastico integrato dall'apporto delle scuole paritarie.

6. La specificità della proposta educativa delle scuole paritarie cattoliche.

Da più parti in ambito accademico ma non solo ci si domanda se considerare o meno la specificità della proposta educativa, nel senso lato del termine, della scuola paritaria di ispirazione cattolica. Ciò significherebbe, infatti, l'apertura di un orizzonte più vasto ed impegnativo che inevitabilmente contaminerebbe la riflessione squisitamente giuridica sin qui esplicitata. Al di là del facile "sentimentalismo" che può scaturire da un eccessivo "devozionismo" verso la scuola cattolica si ritiene necessario, dunque,

⁴⁶ *Parliamentary Assembly Assemblée parlementaire*, Résolution n. 1904/2012, punto n. 2.

⁴⁷ *Ivi*, punto n. 3.

⁴⁸ Corte Cost., sent. n. 215/1987 e nello stesso senso v. Corte Cost. sent. n.454/1994.

⁴⁹ ZANGRA V., *I diritti di libertà nella scuola*, in «Riv.trim.dir.pubbl.», 1959.

avvicinarsi al tema con occhi equilibrati e, mantenendo un pur sempre un certo rigore, invitare il diritto a discutere con altri saperi⁵⁰.

L'Ocse già nel rapporto «Education at a glance» del 2012 aveva accertato che in l'Italia la spesa complessiva per l'istruzione si aggirava intorno al 4,7% del Pil nazionale. Anche per il 2013⁵¹ il dato non subiva variazioni positive ma anzi diventa più tristemente interessante se paragonato alla media Ocse pari al 5,8%. Almeno dalla fredda lettura dei dati, quindi, l'Italia continua a deludere. A questo punto si pongono altri interrogativi: è possibile oggi, in un clima di crisi economica, trovare argomenti d'incontro? Ancora, quella antica reverenza popolare verso la scuola cattolica può tramutarsi per continuare a dare il suo apporto alle nuove generazioni? In che modo porsi -è questo il vero problema- dinanzi a tale fenomeno dai più tendenziosamente considerato anacronistico e fuori epoca alla stregua della laicità⁵²?

Laddove si riscontri una qualche forma di emergenza educativa la scuola cattolica è presente e si fa carico, il più delle volte, del gravoso compito di istruire, introdurre, guidare. Certo, onestà intellettuale e chiarezza scientifica impongono di ammettere che in alcuni casi queste realtà sono ispirate e direttamente riconducibili a carismi religiosi ma, con la medesima serenità, occorre riferire che questo semmai rappresenta una ricchezza che non osta ad eventuali sostegni morali (ed economici) da parte dello Stato Italiano. Peraltro è innegabile notare come la variegata proposta educativa della scuola cattolica si sia sforzata negli anni a modificare alcuni suoi peculiari aspetti trasformandosi da soggetto etico-religioso a quello ancor più confacente ai dettami costituzionali di soggetto posto al servizio della società⁵³. In tale rinnovata accezione l'educatore che opera nel contesto scolastico cattolico, non è colui che propone valori religiosi o sociali per dar senso alla vita, ma diviene un (co)operatore immerso nella dinamicità della realtà storica⁵⁴. Ecco, allora, svanire la pur flebile obiezione di chi sostiene che la scuola paritaria cattolica orienti faziosamente l'istruzione promuovendo proselitismi e commistioni con la religione. Infatti le avverse opinioni, seppur rispettabili, non colgono il lavoro della scuola cattolica, intrapreso da più di un decennio, finalizzato a ripensare e riproporre il proprio specifico progetto educativo svolgendo un servizio⁵⁵ aperto e aderendo conformemente ai principi costituzionali ed europei, impegnandosi a costruire nuovi percorsi per agire nella (e con la) comunità civile⁵⁶ pur nella sua peculiare specificità che talvolta è il risultato di lunghe ed indiscusse tradizioni.

Se l'evocativo «la scuola è aperta a tutti» è oggi un principio decantato dall'art. 34 Cost. è bene far notare che, in tempi e modi ovviamente differenti, tale principio ha ispirato Giuseppe Calasanzio a fondare le Scuole Pie dove, per unanimi e concordanti ricostruzioni storiche, accedevano le classi meno abbienti⁵⁷.

⁵⁰ L'apertura interdisciplinare del giurista è sostenuta in PASCUZZI G., *Giuristi si diventa*, il Mulino, Bologna 2008, p. 20.

⁵¹ Per un chiaro quadro di sintesi riferito al rapporto del 2013 si v. la scheda «uno sguardo sull'istruzione 2013» consultabile in http://www.oecd.org/edu/Italy_EAG2013%20Country%20Note%20%28ITA%29.pdf.

⁵² E' d'obbligo precisare che qui per laicità, riprendendo quanto detto da Leopoldo Elia in uno dei suoi apprezzati interventi, si vuole intendere «una situazione in cui lo Stato si attegga come «neutrale» ed imparziale». Sul medesimo concetto si v. le riflessioni riguardanti la «sana laicità» di BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti al convegno nazionale promosso dall'Unione giuristi cattolici italiani*, 9.12.2006 ora pubbl. con il titolo *Le cose create e la loro dipendenza dal creatore* in Id., *Il posto di Dio nel mondo. Potere, politica, legge*, a cura di S. Fontana, Cantagalli, Siena 2014, pp. 73 -77.

⁵³ LEUZZI L., *La comunità cristiana e il compito urgente dell'educazione*, a cura di, ed. Paoline, Milano 2008, p. 38.

⁵⁴ Ivi, p. 39.

⁵⁵ Qualche dato concorre a rendere meglio l'idea: le paritarie in Italia sono in tutto 13.500 di cui 9 mila cattoliche e frequentate da 727 mila studenti; per la scuola dell'infanzia si contano ben 6.610 istituti e 443 mila allievi. Per altro si rinvia a AA.VV., *La scuola cattolica in cifre. Anno scolastico 2011-12*, a cura di G. Maliza - B. Stenco - V. Pieroni, La Scuola, Brescia; v. anche *Annuario Statisticum Ecclesiae*, in press.vatican.va/contestsalastampa/it/bollettino/pubblico/2013/12/19/dg.18html

⁵⁶ *Per un progetto di scuola alle soglie del XXI secolo*, Documento preparatorio a cura del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, ed. Paoline, Milano 1999, p. 6.

⁵⁷ VON PASTOR L., *Storia dei Papi*, vol. XI, p. 440-3; nell'opera l'autore menzionava le Scuole Pie quale realtà dove «ebbe origine la prima scuola pubblica popolare gratuita in Europa»; v. anche CREMONA C., *Giuseppe Calasanzio. Vita avventurosa del santo inventore della scuola per tutti*, Piemme, Milano 2000. E' da segnalare, invece, che alcuni studiosi pur riconoscendo nelle Scuole Pie un'opera a beneficio dei poveri concludono, però, in senso divergente sul concetto di prima scuola pubblica popolare definizione resa «forse con un po' di esagerazione» così CAMBI F., *Manuale di storia della pedagogia*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 128.

Tuttavia la difficoltà a resistere nell'odierno scenario post-moderno di alcune scuole cattoliche è evidente⁵⁸. Ad es. proprio le realtà scolastiche rette dai Padri Scolopi i quali, come detto, sono custodi di una profonda tradizione educativa da ben quattrocento anni, ed ancora oggi presenti in diverse parti del mondo, in Italia hanno denunciato la grave situazione economica che costringe ad imporre, per la loro sopravvivenza, rette consistenti alle famiglie snaturando in siffatto modo la dimensione popolare che dovrebbe caratterizzare dette realtà⁵⁹.

Par vero ammettere che l'esistenza di ben 9 mila scuole paritarie cattoliche potrebbe pericolosamente esser messa a rischio a causa di nuovi e sempre più inspiegabili tagli del contributo statale ma, se una certa miopia politica continua a preoccupare, rincuora il fatto che, nonostante le difficoltà sempre più stringenti, ancora oggi molte realtà educative cattoliche perseguono la loro missione con la convinzione che l'unico modo di riformare la società è l'istruzione⁶⁰. Peraltro, se è certo che «l'impegno nella scuola risulta essere compito insostituibile, anzi diviene scelta profetica l'investire nella scuola cattolica in uomini e mezzi»⁶¹ la stessa Chiesa Cattolica, non adagiandosi sulle pur consolidate tradizioni, continua oggi ad improntare e ad aprirsi al dialogo con l'obiettivo, e la conclamata speranza, di concorrere a «costruire una civiltà dell'amore»⁶².

7. Ipotesi conclusive.

«Quando si apre una scuola si chiude una prigione», recita un antico saggio utile a far comprendere con immediatezza l'importanza dell'istruzione. Tale motivo induce ad offrire, in conclusione, solo delle ipotesi poichè, in una materia così complessa alla quale studiosi e ricercatori ancora non hanno trovato un punto di convergenza, sembra la soluzione migliore specie al tempo della «modernità liquida»⁶³.

Non conclusioni, dunque, ma solo ipotesi. Certamente, a seguito del ragionamento seguito, è chiara, si spera, l'impossibilità di estromettere aprioristicamente la scuola paritaria della facoltà di percepire le ormai vitali sovvenzioni economiche statali. Il quando e il come, ovviamente, sono prerogative del legislatore italiano. La sensazione è che quest'ultimo abbia creduto sin dall'inizio, poco e male, nella parità. Infatti, dopo averla cercata, con la più volte citata L. n. 62/2010, l'ha abbandonata al suo destino. A questo disinteresse fa da contraltare, fortunatamente, l'intrinseca utilità della scuola. Si badi, non solo di quella paritaria ma dell'*unicum* variegato mondo della scuola e dell'istruzione. Pubblica o privata paritaria che sia esse svolge una funzione importantissima, giacchè, pur con le innegabili peculiarità, ambedue concorrono *-rectius* dovrebbero concorrere ad una alta missione: quella di istruire, educare, formare. Non è più tempo della "scuola burocratizzata" o, peggio, di strutture inondate da asfissianti riforme ideologiche. La vera scuola, di cui tutti avvertono l'urgente bisogno, è quella che in-segna, appunto, lascia segni e accompagna l'alunno ad una graduale crescita umana e culturale. Come non dubitare sull'utilità, specie in questo tempo segnato da un'innegabile decadimento ed impoverimento culturale, delle divisioni e lacerazioni ideologiche? Non sarebbe, invece, più proficuo che tutti gli operatori della scuola facessero fronte comune?

Lungi dall'ipotizzare soluzioni normative eterogenee dove potrebbero annidarsi le nefandezze ingannevoli di pseudo scuole, *alias* "diplomifici", sorte per ingannare ed inquinare la missione della scuola onesta e operosa

⁵⁸ Sulle problematiche relative alla scarsità di risorse economiche destinate alla scuola paritaria si v. le pungenti riflessioni di PATICCHIO V., *Scuola paritaria, se non ci fosse...*, in «L'Ora del Salento», anno 22, n. 44, 8.12.2012; più di recente v. LESSI V., *Paritarie, grido d'allarme al Governo*, in «Avvenire», speciale AGESC, anno XLVII, n. 26, 31. 01.2014, p. 18, ove si discorre di una preoccupante e «continua diminuzione dei finanziamenti (nel 2014 saranno 497 milioni d euro contro una media di 530 fra 2006 e 2010)».

⁵⁹ In tal senso è d'obbligo citare la lettera, datata 22 luglio 2009, sottoscritta dai Padri Capitolari partecipanti al 46° Capitolo Generale ed inviata al Ministro della Pubblica Istruzione italiano speranzosi che «anche in Italia si raggiunga una parità non solo giuridica, ma anche economica». Il testo integrale della lettera è consultabile on-line all'indirizzo www.calasanzio-roma.it/documenti.

⁶⁰ cit. in «Giornalino scolastico del Centro di Formazione Professionale "Calasanzio Cultura e Formazione"», Campi Sal.na (Lecce), num. unico, a.s. 2011/12.

⁶¹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *La scuola cattolica alle soglie del terzo millennio*, n. 21.

⁶² Così il recentissimo documento della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Educare al dialogo interculturale nella scuola cattolica. Vivere insieme per una civiltà dell'amore*. Peraltro, sul tema del dialogo il documento pare mutuare alcune considerazioni presenti in FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium*, n. 134, introduzione di M. Semeraro, ed Paoline, Milano 2013. Id., *Discorso ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'educazione Cattolica*, pubbl. in «Avvenire», anno XLVII, n. 38, 13.02.1014, p. 23.

⁶³ E' questa nota citazione, che peraltro da il titolo alla medesima opera, di BAUMAN Z., *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2003.

al contrario, in ossequio allo spirito costituzionale, si vuole una scuola migliore e proiettata in Europa. Sarebbe auspicabile che principalmente il legislatore non resti sordo agli stimoli e si cimenti ad affrontare organicamente la questione, considerando a tal fine la profonda incidenza dei tempi della modernità giacchè è indubbio che la parità, in Italia, ancora oggi, rimane «un obiettivo»⁶⁴. Superare le contrapposizioni significa sostenere che la scuola pubblica e paritaria, ivi compresa quella di ispirazione cristiana, entrambe espressione del pluralismo, sono un bene comune posto a tutela della libertà dei singoli di poter scegliere tra più offerte culturali. Non si intende assopire o spegnere i dibattiti e le democratiche discussioni sul merito, purché ogni forma di dissenso sia espressa in modo propositivo e costruttivo. Valga da insegnamento *l'atmosfera costituente* riassunta magistralmente dalle parole di Giorgio Napolitano: «l'Italia risorse dal fascismo alla libertà e democrazia in uno straordinario moto di avvicinamento tra ispirazioni ideali e politiche diverse apparentemente inconciliabili[...]ciò fu possibile perché si attinse a “un'antropologia di base”, a valori da essa ricavabili, e nello stesso tempo si attinse ad un'evoluzione convergente di molteplici scuole di pensiero e dottrine politiche».⁶⁵

Purtroppo spesso si è inclini a confondere l'istruzione e la scuola, essenza della nostra democrazia, con le contingenze accidentali dei tempi odierni terminando pericolosamente per mercanteggiarne la sostanza con la forma e giungendo a conclusioni oltranziste e, molto spesso, prive di utilità. Ciò che occorre evitare è lasciare nel limbo la scuola, ove attualmente si trova, con il rischio di un graduale decadimento senza alcun timore della sua reale utilità. Purtroppo occorre dire, con amarezza, che i reali problemi non trovano mai soluzioni programmate e ragionate. Nel migliore dei casi, infatti, servono solo ad alimentare sterili discussioni udite nei talk televisivi. Poco, veramente troppo poco.

⁶⁴ Corte Cost., ord. n. 423, 18.10.2002.

⁶⁵ NAPOLITANO G., Discorso tenuto ad Assisi in occasione dell'incontro promosso dal «Cortile dei Gentili», 5.10.2012; la cit. può leggersi in *Contributo a BENEDETTO XVI, Politica. Elevata forma di carità*, Piccola Casa editrice/LEV, coll. Le parole del Papa, Milano 2013, pp. 7 - 8.